



Saluzzo, lì 11 maggio 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 28/21/FISC

BENI IN CONTO LAVORAZIONE, COSA FARE PER EVITARE “GUAI”?

A norma dell'articolo 1, D.P.R. 441/97, **si presumono ceduti** i beni acquistati, importati o prodotti che **non** si trovino in azienda.

Rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, negozi o depositi nella disponibilità dell'azienda, purché comunicate all'Agenzia delle Entrate in occasione della loro apertura.

Tale presunzione **non opera** se l'azienda è in grado di dimostrare che tali beni sono stati:

- a) **impiegati per la produzione;**
- b) **distrutti** (occorre dichiarazione di un terzo che ne attesti la distruzione): i beni distrutti devono essere individuati per natura, qualità e quantità in apposito “atto notorio”.
Attenzione: se il valore complessivo dei beni da distruggere è **superiore a Euro 10.000,00**, occorre adottare apposita procedura da comunicare in via preventiva all'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza;
- c) **consegnati a terzi in lavorazione**, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, o di altro titolo non traslativo della proprietà: occorre registrare l'operazione in apposito registro c/lavorazione;
- d) **autoconsumati dall'imprenditore o dagli imprenditori** (al valore normale): tale circostanza risulta dal contesto delle scritture contabili.



In particolare, la consegna di beni a terzi deve risultare da:

- a) **tenuta di un registro**, senza particolari formalità, ma con una numerazione progressiva ed ai sensi dell'art. 2219 del Codice Civile, da cui risulti la natura, la qualità, quantità dei beni e la causale del trasferimento;
- b) **documento di trasporto**, con la relativa causale, e descrizione dei beni oggetto del trasporto stesso.

In caso di tenuta di **contabilità ordinaria**, dovranno essere inoltre tenute le relative scritture contabili.

ESEMPIO

La ditta Alfa manda in conto lavorazione per il tramite di suoi mezzi del materiale da far lavorare alla ditta Beta. Per evitare che questa operazione venga considerata una compravendita (quindi con obbligo di emissione di fattura) occorre utilizzare il documento di trasporto (D.D.T. sia in uscita che in entrata) e il registro di carico/scarico.

Nel caso in cui le due società siano società di capitali, se l'operazione viene svolta a cavallo d'anno, quindi i beni sono **in conto lavorazione al 31.12**, occorrerà valorizzare l'operazione nei **conti d'ordine del bilancio**.